

CAMERA DEI DEPUTATI N. 300

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACCO, DUCA, RUGGIERI

Interventi per la valorizzazione delle testimonianze
archeologiche e culturali della via Settempedana

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il più antico segno della presenza umana è senza dubbio la costruzione delle strade che rappresentano il principale coefficiente di cementazione delle varie regioni, soddisfano necessità economiche e spirituali e costituiscono una parte importante nella difesa dello Stato.

Le strade furono opera particolare del mondo romano, e fu anche per esse che si poté reggere così a lungo la potenza di Roma. Infatti, erano queste che rendevano possibili spostamenti assai rapidi da un capo all'altro d'Italia e d'Europa; era su di esse, fornite anche di « *stationes* » dove ci si poteva riposare e ristorare, che si potevano inviare le legioni là dove se ne fosse presentata la necessità; era attraverso queste, in fine, che si potevano mantenere i rapporti con i popoli assoggettati.

Quando i romani dopo la definitiva sconfitta dei Galli Senoni a Sentinum (295 avanti Cristo) decisero di allargare il loro dominio colonizzando questa regione con la distribuzione di terre ai veterani mediante l'applicazione della *lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividuando* del 232 avanti Cristo, si trovarono a dovere intervenire in un tessuto fortemente italicizzato, che presentava una certa organizzazione, che non poteva essere ignorata.

Il viaggiatore che si fosse voluto recare, per affari o per diletto, in uno dei tanti insediamenti romani nel Piceno o avesse voluto intraprendere un viaggio per mare verso l'oriente, aveva a disposizione due guide stradali, l'Istituzione *provinciorum Antonini Augusti* e posteriormente la cosiddetta « *Tabula Peutingeriana* », quest'ul-

tima addirittura illustrata per calcolare le distanze tra le varie stazioni di tappa e per conoscere le caratteristiche dei luoghi attraversati.

La quarta strada, definita nel testo « Flaminia », dopo aver lasciato l'Umbria a Dubios presso Nocera, raggiungeva le seguenti località: Prolaque (Pioraco) Septendana (San Severino), Trea (Treia), Auximum (Osimo), Ancona, per poi proseguire verso sud.

È evidente che non si trattava della via Flaminia dell'omonimo console, quella che univa Roma a Rimini, ma c'è da rilevare come questa denominazione sia stata attribuita nell'antichità a numerose strade che sono spesso solo diverticoli della consolare.

Memoria di questo tracciato si trova anche negli scritti di Cicerone e di Tacito che a proposito di Calpurnio Pisone, tornato dalla Siria, narra che sbarcò nel porto di Ancona e si incamminò per la via Flaminia, al seguito di una legione, alla volta di Roma.

Lo stesso itinerario lo ritroviamo anche in un codice del XII secolo: si tratta del *Geographica* di Guidone che riprende le fonti precedenti e che corrisponde all'attuale via Settempedana.

La diffusione delle abazie maggiori e quella capillare delle loro dipendenze fa sì che una moltitudine di pellegrini si mobiliti verso i luoghi venerati.

Francesco, partendo da Assisi alla volta di Ancona per imbarcarsi verso la Terrasanta, percorse la via Settempedana dove si fermò, e ne rimane traccia, al foro di Jano che divenne il convento francescano di Forano. Nel 1294 in un boschetto di lauro, a qualche chilometro di distanza dalla via Settempedana, comparve mira-

colosamente una casetta dall'aspetto forestiero che fu subito riconosciuta come la casa natale della vergine Maria di Nazareth.

Ancora nel 1829 le popolazioni di Pioraco, Fiuminata, San Severino e Nocera si rivolsero al governo pontificio per sistemare l'antica strada romana più comoda di altre, allora in funzione, in quanto consentiva il traffico anche nei tempi invernali.

Tutto quanto descritto sottolinea l'importanza della via Settempedana in epoca romana e in relazione alle mete religiose. In un periodo come quello che stiamo vivendo, nel quale il recupero di forme di cultura e di ritmi di vita di tempi passati è attuato ed auspicato da una larghissima fascia della popolazione, appare quindi di rilievo intervenire per la valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della via Settempedana.

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli. Nell'articolo 1 si definiscono le finalità dell'intervento.

Nell'articolo 2 si prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, su istanza delle soprintendenze per i beni archeologici, ambientali ed architettonici competenti per territorio, di intesa con la regione Marche e sentiti i comuni interessati, provveda con proprio decreto, alla definizione del piano di intervento.

Nell'articolo 3 si prevede la costituzione, da parte della regione Marche, di un organismo di coordinamento per garantire una realizzazione unitaria degli interventi stabiliti dalla legge.

Nell'articolo 4 sono indicate la spesa necessaria all'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato nel riconoscere il valore storico e culturale delle testimonianze storico-archeologiche sviluppatesi nei secoli lungo il percorso della via Settempedana nella regione Marche:

a) garantisce la tutela del complesso dei beni monumentali e storici compresi nelle aree ricadenti nella via Settempedana;

b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo, nonché delle tracce del passato ritenute significative;

c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio della via Settempedana, nonché la fruizione dei beni culturali ed artistici;

d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del patrimonio archeologico e culturale;

e) promuove, di intesa con la regione Marche e con gli enti locali interessati, iniziative di turismo culturale, interventi di valorizzazione, di recupero e di adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree dei comuni nei cui territori insistono le testimonianze di cui alla presente legge.

ART. 2.

*(Individuazione dei beni,
delle testimonianze e dei siti).*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su istanza delle

soprintendenze per i beni archeologici, ambientali ed architettonici competenti per territorio, di intesa con la regione Marche e sentiti i comuni interessati, provvede all'individuazione dei beni, delle testimonianze e dei siti di interesse storico, culturale ed archeologico connessi al tracciato della via Settempedana, oggetto degli interventi di valorizzazione di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Organismo di coordinamento).

1. Al fine di garantire una realizzazione unitaria delle iniziative di valorizzazione di cui all'articolo 1, la regione Marche provvede alla costituzione di un organismo di coordinamento, di valutazione e di selezione degli interventi di cui alla presente legge.

2. L'organismo di cui al comma 1 è preposto all'esame ed alla approvazione delle proposte di intervento provenienti dalle amministrazioni locali, da enti pubblici e da soggetti privati, in coerenza con gli obiettivi indicati dalla presente legge.

3. La regione Marche nomina l'organismo di cui al comma 1, cui partecipano di diritto i rappresentanti delle soprintendenze per i beni archeologici, ambientali ed architettonici competenti per territorio.

ART. 4.

(Norma finanziaria).

1. Al fine di consentire la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, lo Stato contribuisce nella misura massima del 70 per cento della spesa dei progetti approvati dall'organismo di cui all'articolo 3, nella misura massima di lire 3.000 milioni per l'anno 2001, di lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 2001, a lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 5.000 milioni

per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001140